

Allegato del Regolamento Organico della
FEDERAZIONE SPORTS CHANBARA ITALIA

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Premessa

Il presente documento, redatto in conformità allo Statuto della FESCI approvato il 10 marzo 2018 ed ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018 (Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri UPS del 14 settembre 2018), costituisce allegato al Regolamento Organico della FESCI ed è da considerarsi parte integrante dello stesso, avendo la funzione di regolamentare il procedimento elettorale degli organi direttivi della FESCI.

Soci elettori ed eleggibili

Sono eleggibili tutte le persone fisiche maggiorenni, tesserate da almeno due anni alla FESCI e che siano in possesso dei requisiti seguenti:

- a. siano cittadini italiani;
- b. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- c. non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli enti di promozione sportiva del CONI o da altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d. non siano stati assoggettati da parte della FESCI a squalifica o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- e. non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.
- f. non siano classificati professionisti in qualsiasi sport;
- g. non abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata con l'attività della FESCI, e comunque non ricavano dall'attività sportiva un profitto personale, eccezion fatta per coloro che occupano posti meramente amministrativi in rapporto con lo sport.

I candidati alla carica di Revisore dei conti devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina Sportiva Associata.

I membri del Consiglio da eleggere, oltre al Presidente, sono in numero di 4, di cui uno in rappresentanza dei tecnici e uno in rappresentanza degli atleti.

La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta la decadenza

immediata dalla carica.

Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di società o associazioni sportive (rappresentate rispettivamente dal Presidente sociale, dai suoi consiglieri o dal direttore tecnico) aventi diritto di voto:

- a) per la carica del Presidente della FESCI da almeno tre affiliate;
- b) per la carica di Consigliere da almeno due affiliate;
- c) per la carica di Consigliere in rappresentanza dei tecnici da almeno una affiliate;
- d) per la carica di Consigliere in rappresentanza degli atleti da almeno una affiliate;
- e) per la carica di Revisore dei conti da almeno due affiliate.

Ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta salva la possibilità di rimborso delle spese affrontate per l'espletamento degli incarichi affidati.

L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria federale.

Modalità per la presentazione della candidatura e lista dei candidati.

Ogni Socio può presentare la propria candidatura per l'elezione in seno agli organi federali della FESCI mediante invio del modulo appositamente predisposto tramite e-mail all'indirizzo segreteria@sportschanbara.it a partire dal 45° giorno antecedente e fino al 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria federale. Avverso le decisioni della Segreteria federale è ammesso ricorso, entro sette giorni dalla ricevuta comunicazione di verifica della candidatura, al Giudice Sportivo, il quale decide, esaminati gli atti, entro cinque giorni.

Successivamente alla verifica da parte della Segreteria dei requisiti richiesti, sarà prodotto, in liste separate per ciascuna carica, l'elenco di tutti i candidati aventi titolo in ordine rigorosamente alfabetico.

Le candidature con distinzione per le differenti cariche di eleggibilità saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet www.sportschanbara.it.

A cura della Segreteria saranno altresì predisposte le schede elettorali prestampate contenenti gli elenchi nominativi, in ordine alfabetico, dei candidati alle diverse cariche federali. Le schede dovranno prevedere anche uno spazio per la vidimazione da parte dei membri della Commissione elettorale incaricata.

La Segreteria predisporrà infine il verbale per lo spoglio dei voti.

Commissione di scrutinio

L'Assemblea elettiva nomina, in apertura di seduta, una Commissione di scrutinio composta da almeno tre membri indicando fra gli stessi chi opera come Presidente della Commissione.

I membri della Commissione di scrutinio non potranno essere candidati alle elezioni.

La Commissione di scrutinio, prese in consegna le liste, l'elenco degli elettori e le schede elettorali, procede alla vidimazione di queste ultime, presiede e controlla lo

svolgimento delle elezioni. Durante le operazioni di voto è sufficiente che siano contemporaneamente presenti almeno due componenti della Commissione di scrutinio.

Il seggio elettorale deve restare aperto per il tempo necessario a far votare tutti le società e associazioni elettrici presenti all'Assemblea elettiva ed in ogni caso per almeno quattro ore (dalle ore 8,30 alle ore 12,30).

Convocazione e validità dell'Assemblea elettiva

Le elezioni alle cariche sociali, in caso di scioglimento anticipato del consiglio, devono tenersi entro 60 giorni dalla comunicazione con la quale la Segreteria constata lo scioglimento del Consiglio e, su indicazione dello stesso organo, che permane in carica per l'ordinaria amministrazione, fissa la data per l'Assemblea elettiva.

Le elezioni alle cariche sociali comprendono: l'elezione del Presidente, l'elezione dei membri del Consiglio (4 Consiglieri) e l'elezione del Revisore dei conti.

La comunicazione di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento, l'ordine del giorno dei lavori.

La data delle elezioni deve essere comunicata alle società affiliate aventi diritto al voto almeno 45 giorni prima dello svolgimento delle stesse, mediante affissione di avviso presso la sede della FESCI, mediante comunicazione via e-mail e mediante pubblicazione sul sito internet federale (www.sportschanbara.it).

Le elezioni delle cariche federali avvengono, sulle candidature ammesse, separatamente per ciascuna di esse, con votazione contemporanea e con le modalità previste nei seguenti commi del presente articolo, mediante schede con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio.

L'Assemblea elettiva è valida, in prima convocazione con la presenza della metà delle Associate aventi diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea elettiva è valida senza prescrizione di un numero minimo di rappresentanti e di voti.

Il Presidente della Federazione, ancora in carica per l'ordinaria amministrazione, procede all'apertura dell'Assemblea elettiva, la presiede ed invita la Commissione di scrutinio a dichiarare il numero degli aventi diritto a voto presenti.

In caso di assenza del Presidente della Federazione, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea elettiva vengono svolte dal Segretario della Federazione.

Operazioni di voto ed espressione dei voti di preferenza

L'Assemblea elettiva delibera con il voto favorevole della maggioranza delle società/associazioni presenti o rappresentanti e aventi diritto al voto.

Il soggetto rappresentante della società/associazione affiliata avente diritto al voto, per poter votare, deve presentarsi al seggio munito di apposita delega della società/associazione e di valido documento d'identità.

Ogni società/associazione può, a sua volta, avere fino a due deleghe di altre società/associazioni per la votazione.

I membri del Consiglio federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee nazionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

È possibile conferire delega scritta per la votazione anche a soggetti non delegati di altra società/associazione, al fine di garantire la massima rappresentatività dell'Assemblea elettiva.

Ciascun votante può indicare un massimo di preferenze, pari al numero dei componenti per ciascun organismo direttivo (1 Presidente, 4 Consiglieri e 1 Revisore dei Conti), apponendo, sulla scheda prestampata che gli viene fornita, una croce sulla casella in corrispondenza dei nomi dei soci che intende votare.

Qualunque altro segno sulla scheda o l'espressione di un numero di preferenze maggiore al numero dei componenti previsti per ciascun organismo direttivo renderà nullo il voto.

Spoglio delle schede

Tutti i componenti della Commissione di scrutinio devono essere presenti all'atto dello spoglio delle schede.

Lo spoglio va eseguito subito dopo la chiusura del seggio, senza interruzioni.

Alla chiusura delle operazioni di spoglio delle schede di voto, la Commissione di spoglio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze per le varie cariche e redige il verbale delle operazioni, che rimane depositato in Segreteria a disposizione di tutte le società/associazioni affiliate, unitamente all'elenco degli elettori.

Le schede elettorali scrutinate, le schede annullate e quelle eventualmente contestate o non assegnate vanno invece conservate a cura della Commissione di scrutinio per almeno 30 giorni dopo la pubblicazione dei risultati.

Dopo tale termine tutto il materiale sarà depositato in Segreteria almeno fino al termine del mandato.

La proclamazione degli eletti è effettuata, subito dopo lo spoglio, dal Presidente dell'Assemblea elettiva, su verbale della Commissione di scrutinio, partendo dalla proclamazione del Presidente.

I risultati delle elezioni vanno pubblicati sul sito della FESCI (www.sportschanbara.it) senza ritardo.

Contro il verbale contenente l'esito delle votazioni è ammesso reclamo scritto e circostanziato, da presentare al Presidente della Commissione di scrutinio entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'esito delle elezioni.

Il Presidente della Commissione di scrutinio ha l'obbligo di informare, entro 24 ore dall'avvenuto ricevimento del reclamo, il Presidente ed il Segretario uscenti, i quali ne danno comunicazione al Giudice Sportivo, il quale, a sua volta, esamina il reclamo in riunione congiunta con la Commissione elettorale.

In caso di parità di voti per la carica di Presidente sarà eletto il candidato con la maggior anzianità di iscrizione alla FESCI.

Parimenti in caso di parità di voti all'ultimo posto utile per la carica di Consigliere o di Revisore dei Conti, sarà eletto il candidato con la maggior anzianità di iscrizione alla FESCI.

Prima riunione del Consiglio eletto e passaggio delle consegne

Entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni il Presidente eletto convoca il nuovo Consiglio per la nomina del Vice-Presidente e del Segretario, per gli adempimenti consequenziali necessari e per il passaggio delle consegne dal Consiglio uscente al Consiglio eletto, che ha luogo entro trenta giorni dalla data delle elezioni.